

CONTRIBUTO RECUPERO PNEUMATICI FUORI USO - TRATTAMENTO IVA

In seguito alla conversione in Legge del “Decreto Competitività” n. 91/2014 avvenuta in agosto, il Legislatore ha disposto che il contributo per il recupero dei pneumatici fuori uso c.d. “contributo PFU” vada applicato dal produttore/importatore/distributore/rivenditore, rimanga invariato in tutte le fasi di commercializzazione e, costituendo parte integrante del corrispettivo di vendita, sia assoggettato ad IVA ed indicato separatamente nel documento fiscale di vendita.

Inoltre, il rivenditore deve indicare nel documento fiscale di vendita, anche il contributo pagato all’atto dell’acquisto del pneumatico.

Quanto appena esposto, si può definire una ulteriore precisazione alla disciplina, già esistente, sul tema della gestione dello smaltimento di pneumatici fuori uso, contenuta nel DM 82/2011.

I pneumatici di cui si parla sono, dunque, quelli rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi e che non sono oggetto di ricostruzione o successivo riutilizzo.

Sono esclusi gli pneumatici per biciclette e per aerei.

Si illustra un esempio di fattura emessa da un gommista al cliente XY per la sostituzione di quattro pneumatici della propria vettura.

Gommista XYZ
Via Veneto 12
P.IVA 00000000000
Codice fiscale ASDACSDSDFSDFS

Spett.le
Cliente XY

Fattura n. 100 del 30 09 2014

	PREZZO	QUANTITA'	IMPORTO
Pneumatico modello ZZZ per auto, compreso montaggio	€ 100,00	4	€ 400,00
Contributo ambientale PFU (per pneumatici B1) ex art. 228, D.Lgs. n. 152/2006	€ 2,00	4	€ 8,00

	Imponibile	€ 408,00
	IVA 22%	€ 89,76
	Totale fattura	€ 497,76

*Contributo ambientale PFU B1 pagato all’atto di acquisto € 8,00 (€ 2,00*4)*

Fonti normative:

art. 228 c 2 D.Lgs. n. 152/2006

DM 82/2011

art. 8 bis DL 91/2014